



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. 443/2020

Il Tribunale di Campobasso composto dai seguenti magistrati:

- dott. Enrico Di Dedda	Presidente rel.
- dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice
- dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 443/2020 R.G.A.C. su ricorso proposto da [REDACTED], c.f. attribuito [REDACTED] nato in Nigeria il 4.05.1991, avverso il provvedimento emesso in data 09.10.2019, notificato in data 11.02.2020, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno – Sezione di Campobasso ha dichiarato inammissibile la sua domanda reiterata, finalizzato ad ottenere:

“In via principale, accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l’effetto, concedere il richiesto lo status di rifugiato;

In subordine, accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l’effetto, concedere la protezione sussidiaria;

In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l’effetto, concedere la protezione umanitaria o altra forma di protezione ex art. 10 Cost.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionale”.

All’udienza fissata, rimasta contumace la parte resistente, acquisito il parere della Procura della Repubblica, insistendo il ricorrente nelle predette conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il ricorrente si duole della decisione negativa assunta dalla Commissione Territoriale che, rilevando come la domanda proposta fosse meramente reiterativa di precedente domanda già rigettata, e la documentazione prodotta non idonea a corroborare le dichiarazioni rese, ne aveva dichiarato l'inammissibilità.

Il ricorrente si duole, in particolare, della circostanza che la Commissione aveva ommesso di convocare nuovamente il ricorrente per rendere l'audizione, basandosi esclusivamente sulla memoria redatta dall'avvocato dello stesso.

Parimenti, si duole della circostanza che la Commissione non aveva ravvisato la sussistenza, in relazione al ricorrente, dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito evidenziati.

2.1 Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello *status* di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 95/1970).

Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno"*. L'art. 7 del decreto n. 251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).

I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".

Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Ed invero, dall'attenta lettura delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla Commissione Territoriale – la cui accurata e approfondita audizione ha reso superfluo l'interrogatorio in sede giudiziale - si evince che i motivi prospettati nel ricorso non appaiono in alcun modo riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Come affermato dalla Commissione, quanto riportato in sede di reiterazione della domanda di protezione internazionale non integra i presupposti per la concessione della protezione, non sussistendo in capo all'istante un pericolo concreto ed attuale in caso di rimpatrio.

Anche in sede di ricorso, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi ulteriori idonei a fondare la sua domanda di protezione internazionale.

Conclusivamente, dalle dichiarazioni rese, da quanto riportato in sede di reiterazione della domanda e di ricorso non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici, concreti e attuali timori o rischi in caso di rimpatrio né per ritenere che il ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica; pertanto la relativa richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato va rigettata.

2.2 Non si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo *status* di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale *status* è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinvio nel Paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26). Sicché l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. n. 13858 del 2018; Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12).

Ciò premesso, va rilevato che, sebbene la Nigeria sia contraddistinta sicuramente da zone d'ombra ampiamente documentate da numerosi report (https://www.ecoi.net/en/file/local/2040260/2020q2Nigeria_en.pdf NIGERIA, second quarter 2020: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) <http://www.refworld.org/docid/587b582c13.html>, a cura dall'UNHCR; https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_01_23_Nigeria_Boko_Haram_Territori_occupati_Reclutamento.pdf a cura del Ministero dell'Interno;

http://www.ecoi.net/local_link/324724/450860_en.html; rapporto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO), tranne che per gli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e per alcune zone dello stato di Benue, Kaduna e Plateau (zona centrale della Nigeria, focolaio di scontri alimentati dalla fascia estremista dei cd. “Fulani”), non emergono in Nigeria tensioni civili o conflitti armati caratterizzati da livelli di violenza indiscriminata tali da costituire un rischio effettivo per l'intera popolazione civile, né si può riscontrare un grado di conflittualità e costanza così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione, ex art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007.

Nonostante i richiami dell'istante alle condizioni di particolare pericolosità del paese di provenienza, la pur delicata situazione socio - politica in cui versa la Nigeria non solo non consente di qualificare l'intera Nigeria come paese caratterizzato da una violenza diffusa ed indiscriminata nei confronti della totalità dei cittadini, di per sé fondante, secondo la prospettazione del ricorrente, il diritto alla protezione sussidiaria, ma nemmeno di ritenere che, in ragione di detta condizione, le autorità del paese di provenienza non sarebbero in grado di garantirgli tutela in merito ai fatti riferiti on sede di audizione (<https://www.ecoi.net/en/document/2028284.html> - Amnesty International, Report on the human rights situation covering 2019, 8 aprile 2020).

Come evidenziato anche dalla Corte Europea di Giustizia (30.01.2014), la valutazione circa la situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c), D. L.vo 251/2007 deve tener conto della situazione della specifica regione di provenienza, trattandosi di uno Stato di rilevanti dimensioni, composto da 36 stati federati, nei quali coesistono diverse forme di Governo, etnie, lingue e religioni.

Non tutta la Nigeria è oggetto di direttive di non rimpatrio da parte dell'UNCHR, direttive che, anzi, riguardano solamente tre dei trentasei stati di cui è composta la Repubblica Federale, segnatamente, Borno, Yobe e Adamawa. Inoltre, anche con riferimento agli atti terroristici posti in essere da Boko Haram, come in parte si evince anche dagli ultimi rapporti sul Paese, si deve osservare che l'esercito nigeriano è riuscito a liberare diverse zone del paese confinando l'azione del gruppo terroristico nelle regioni dell'estremo nord-est.

Come osservato, sul punto, dalla giurisprudenza più recente “*ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al d. lgs. n. 251 del 2007 art. 14 lett. c), deve farsi riferimento, soprattutto in un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato*” (Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1376).

In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntuale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D.Lgs n. 251/2007.

Come posto in rilievo dalla Suprema Corte di Cassazione, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr., in termini, ord. n. 14006/2018).

Lo stato di origine del ricorrente (Delta State) è invece situato nel lontano sud della Nigeria. La persistente concentrazione di Boko Haram nella sola parte nord-orientale del paese e le dimensioni dello Stato non consentono di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio. Non si riscontra pertanto nel territorio di Edo State una situazione di conflitto generalizzato che potrebbe legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria come previsto dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007.

Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, egli possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (ex art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007).

2.3 Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria è invece degno di pregio.

Va precisato, preliminarmente, che il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.

La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì*

ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede poi che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.

A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che *“si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”*.

Pertanto, alla luce dell'attuale quadro normativo, la doglianza sollevata dal ricorrente non potrà essere il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nella formulazione precedente all'D.L. 113 del 2018, convertito in Legge, bensì – alla luce del su citato art. 15 – il riconoscimento della nuova protezione speciale.

Nel caso di specie, ritiene questo Collegio, sussistono gli elementi per il riconoscimento della nuova forma di Protezione.

Difatti, nel valutare la possibilità di rimpatrio del ricorrente, non si può non tener conto del concreto pericolo rappresentato dal Covid in Nigeria.

La situazione sanitaria del Paese, nonché la rapida diffusione del virus e la effettiva capacità di risposta del sistema sanitario nigeriano, esporrebbero il ricorrente ad un serio e concreto pericolo di danno grave ed irreparabile in caso di rimpatrio. Dalla consultazione dei più aggiornati report sanitari emerge, da un lato, la repentina crescita del livello di diffusione e del numero di decessi dovuti all'emergenza sanitaria (<https://ncdc.gov.ng/diseases/sitreps/?cat=14&name=An%20update%20of%20COVID-19%20outbreak%20in%20Nigeria> An update of COVID-19 outbreak in Nigeria – Nigeria Centre for Disease Control), dall'altro, l'incapacità del sistema sanitario locale di far fronte all'emergenza, non essendo in grado di farlo già in condizioni ordinarie.

Inoltre, di non poco conto è la questione relativa all'accesso alle cure mediche in Nigeria, la maggior parte dei cittadini nigeriani non può permettersi l'assistenza sanitaria che, di fatto, viene erogata solo a pagamento, con costi di servizio molto elevati (Health care in Nigeria: Challenges and recommendations <https://socialprotection.org/discover/blog/health-care-nigeria-challenges-and-recommendations>; Needs assessment in the nigerian education sector https://publications.iom.int/system/files/pdf/needs_assessment_nigerianeducsector.pdf).

Alla luce di queste considerazioni, ritiene il Collegio che il rimpatrio esporrebbe il ricorrente ad un pregiudizio ulteriore e grave, derivante dall'elevato rischio di diffusione dell'epidemia da Covid 19 nell'ambito di un contesto precario e comunque deteriore rispetto agli standard sanitari italiani, che potrebbero assicurare un efficace contenimento del contagio e accesso alle cure.

Pertanto, si ritiene doversi concedere la protezione speciale e, a tal fine, si dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

3. La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.T.M.

- In parziale accoglimento del ricorso, riconosce in capo al ricorrente [REDACTED], c.f. attribuito [REDACTED], nato in Nigeria il 4.05.1991, la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale e manda al Questore di Campobasso per l'adozione delle determinazioni di competenza;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Si comunichi.

Campobasso, data del deposito

Il Presidente est.

Dott. Enrico Di Dedda